

La nuova legge cinema e audiovisivo

(A.C. 4080 – A.S. 2287)

Affari Legali e Normativa, CRTV

La scheda contiene una prima analisi elaborata sulla base del testo ad oggi disponibile e non ancora pubblicato in G.U.

La riforma del cinema e dell'audiovisivo diventa legge

Il 3 novembre 2016 l'Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge che di «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»

In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, si esamineranno in questa sede le principali novità di interesse del settore radiotelevisivo.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo

La legge ha creato un nuovo fondo per sostenere gli interventi per il cinema e l'audiovisivo attraverso incentivi fiscali e contributi automatici che unificano le attuali risorse del Fus Cinema e del Tax Credit.

Il Fondo è alimentato direttamente dagli introiti erariali già derivanti dalle attività di: programmazione e trasmissione televisiva, distribuzione e proiezione cinematografica, erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione.

A decorrere dal 2017, una percentuale fissa (11%) del gettito Ires e Iva di questi settori verrà destinato al finanziamento del cinema e dell'audiovisivo. Il nuovo fondo non potrà scendere sotto i 400 milioni di euro annui. (art. 13)

Automatismo del finanziamento

La nuova Legge Cinema abolisce le commissioni ministeriali per l'attribuzione dei finanziamenti in base al cosiddetto 'interesse culturale' e introduce un sistema di incentivi automatici per le opere di nazionalità italiana.

Nascono i contributi la cui quantificazione avviene secondo parametri che tengono conto dei risultati economici, artistici e di diffusione (come i premi ricevuti o gli incassi). (artt. 23 - 25)

Esclusioni

Saranno escluse dai benefici del fondo, salvi quelli fiscali se applicabili, le opere individuate con apposito decreto ministeriale tra le seguenti tipologie:

- a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
- b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del TUSMAR.
- c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
- d) programmi di informazione e attualità;
- e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
- f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
- g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
- h) programmi televisivi. (art. 12)

Tax credit

Sono rafforzati i 6 TAX CREDIT per incentivare la produzione e la distribuzione cinematografica ed audiovisiva e per favorire l'attrazione di investimenti esteri nel settore cinematografico e audiovisivo. I crediti d'imposta saranno cedibili alle banche e agli intermediari finanziari, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e l'Istituto per il credito sportivo. (art. 19)

Credito d'imposta per le imprese di produzione

Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. La determinazione dell'aliquota del credito d'imposta sarà disciplinata da un decreto che dovrà prevedere comunque che:

a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento. (art. 13)

Credito d'imposta per le imprese di distribuzione

Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata in alcuni casi al 40 per cento, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Le aliquote saranno determinate da un futuro decreto ministeriale. (art. 14)

Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo

In sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo che svolge attività di elaborazione delle politiche di settore, con particolare riferimento alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di investimento a sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive. Il Consiglio è composto da 11 membri di alta competenza ed esperienza nel settore e dai rappresentanti delle principali associazioni. (art. 11)

Contributi selettivi

Dal fondo verranno prelevati contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In contributi andranno in particolare a favore di: Opere prime e seconde; Giovani autori; Start-up; Piccole sale. (art. 24)

Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive

Viene istituito il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, nel quale dovranno essere iscritte le opere cinematografiche e audiovisive ai fini della pubblicità prescritta dalla legge sul diritto d'autore.
(art. 29)

Riforma dei meccanismi di tutela dei minori

La legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori. (art. 30)

Riforma della promozione delle opere europee e italiane

Il Governo è delegato a emanare uno o più decreti per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, al fine di introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee. (art. 16)

Riforma del lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo

Il Governo è anche delegato a emettere decreti per il riordino e l'introduzione di norme che disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. (art. 34)